SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

90A0404

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 gennaio 1990, n. 12.

Proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, è prorogato fino al 28 luglio 1991.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Parigi, addì 31 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e all'art. 1:

Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 172/1988 fissa il termine per l'ultimazione dei lavori della commissione entro diciotto mesi dal suo insediamento, avvenuto il 28 luglio 1988. Pertanto il termine previsto è scaduto il 28 gennaio 1990.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2026):

Presentato dal sen. GUALTIERI ed altri il 21 dicembre 1989.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 4 gennaio 1990.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 18 gennaio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4504):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 23 gennaio 1990.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 30 gennaio 1990.

90G0042

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1989.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ad assumere, nel corso del 1989, un collaboratore tecnico, sette assistenti tecnici e otto unità di seconda qualifica professionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il comma 1 del suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 25 maggio 1989 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere i vincitori ed idonei di vari concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 15 del 23 febbraio 1988;

In considerazione delle ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in particolare per le pressanti esigenze di carattere amministrativo connesse ai compiti istituzionali propri dell'Ente;

Risenute sufficientemonte documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il suddetto Ente a procedere alle assunzioni così come specificato di seguito;

Decreta:

L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, i vincitori ed idonei di concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 15 del 23 febbraio 1988, nelle seguenti quantità:

a) un collaboratore tecnico - analista di centro elettronico (settima qualifica funzionale);

b) sette assistenti tecnici - programmatori di centro elettronico (sesta qualifica funzionale) di cui quattro vincitori e tre idonei;

c) otto unità di seconda qualifica professionale - indirizzo tecnico edilizio - geometra (sesta qualifica funzionale), di cui cinque vincitori e tre idonei.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 64

90A0424

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 ottobre 1989, n. 450.

Regolamento per la disciplina dei requisiti dei contenitori per il trasporto delle carni fresche di volatili, di conigli allevati e di selvaggina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visti gli articoli 43, 44, 49 e 51 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;

Visto l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 71/118, n. 75/431 e n. 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, nonché della direttiva CEE n. 77/2 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973) come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 agosto 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987), concernente la «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1984 del Ministero dei trasporti (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984, n. 71) concernente i mezzi di trasporto delle derrate alimentati deperibili in regime di temperatura controllata;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario, ai fini della profilassi indiretta delle infezioni e delle tossinfezioni di origine alimentare, fissare anche i requisiti tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari dei contenitori di cui al quarto comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, per il trasporto a breve distanza di quantita limitate di carni fresche di volatili, di conigli allevati e di selvaggina, in regime di temperatura controllata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;

Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I contenitori di cui all'art. 11, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi prescritti dal presente regolamento.

Art. 2.

1. I materiali usati per la costruzione del rivestimento interno dei contenitori di cui all'art. 1, devono rispondere ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, comprovati dalle certificazioni relative all'esecuzione delle prove di cessione prescritte dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 agosto 1987.

2. Ai fini igienico-sanitari il rivestimento interno di cui al comma 1 deve essere costituito da materiale liscio, impermeabile, chiaro, facilmente lavabile e disinfettabile, con angoli e spigoli realizzati in modo tale da consentirne un'agevole pulizia.

3. I contenitori di cui al comma 1 devono essere muniti, all'interno, di griglia asportabile, distaccata dal fondo, per la raccolta di eventuali liquidi.

4. Il rivestimento esterno deve essere in lamiera metallica di spessore non inferiore ad 1 mm.

5. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4 sono richiesti anche per i coperchi di chiusura.

Art. 3.

1. Ai fini del mantenimento delle condizioni di temperatura prescritte ai sensi dell'art. 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, i contenitori di cui all'art. 1 devono possedere le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

a) fra il rivestimento esterno e quello interno deve trovarsi materiale per coibentazione dello spessore minimo di 60 mm, avente un coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,032 W/mK. Tale valore deve essere dedotto dalla tabella UNI 7357/74 con relativi aggiornamenti UNI FA 83 ed UNI FA 101, tenuto conto dei criteri correttivi, ovvero deve essere certificato da un laboratorio statale o da un laboratorio del Consiglio nazionale delle ricerche o dall'istituto sperimentale dell'Ente ferrovie dello Stato;

b) sulla parte esterna deve essere applicata una placca o contrassegno di identificazione, inamovibile, riportante le seguenti indicazioni:

1) contenitore per trasporto di carni fresche di volatili, di conigli allevati, di selvaggina;

2) tempo massimo di trasporto: 4 ore;

3) estremi dell'impresa costruttrice;

4) numero del contenitore e data di costruzione;

5) estremi dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 4;

c) coperchio indeformabile munito di relativa guarnizione avente caratteristiche uguali a quelle del corpo del contenitore, atto a consentire una chiusura ermetica del tipo a tappo, assicurata da moschettone o da altro adeguato dispositivo metallico.

2. I contenitori di cui al comma 1 devono avere dimensioni interne non superiori a cm 90 × 70 × 40, ovvero volumi non superiori a quelli corrispondenti a tali dimensioni.

Art. 4.

1. I contenitori di cui all'art. 1 utilizzabili nell'ambito comunale, da parte degli esercizi di vendita di sole carni di volatili, conigli allevati e selvaggina, e degli esercizi di somministrazione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, eventualmente sul prototipo, da parte dell'autorità di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. che la rilascia secondo le modalità di cui all'art. 45 dello stesso decreto.

2. La competenza territoriale, in caso di autorizzazione sul prototipo, è determinata in relazione alla sede legale dell'impresa costruttrice.

3. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione devono contenere:

a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;

b) il numero di identificazione del contenitore e la relativa data di costruzione;

c) il tipo del contenitore — rettangolare, cilindrico, etc. —;

d) le dimensioni esterne ed il sistema di chiusura;

e) le caratteristiche tecnico-costruttive concernenti i materiali impiegati, ivi compreso quello isolante, con specifico riferimento allo spessore minimo ed al relativo coefficiente di trasmissione termica dedotto ovvero certificato secondo i criteri indicati nell'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

f) una dichiarazione dell'impresa costruttrice attestante che i materiali impiegati destinati a venire a contatto con le carni fresche trasportate sono conformi ai requisiti di legge.

4. Il conducente o responsabile del mezzo di trasporto deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, in originale ed in copia autenticata, l'autorizzazione di cui al presente articolo, nonché la bolla di accompagnamento che deve riportare l'ora del carico.

5. Durante il trasporto i contenitori possono essere aperti solamente in caso di vigilanza.

6. Il proprietario del contenitore è tenuto a mantenere le condizioni di idoneità igienica ed a sospendere l'utilizzazione in caso di inidoneità funzionale.

7. I contenitori di cui all'art. 1 devono essere sottoposti ad un controllo tecnico almeno ogni 5 anni dalla data di autorizzazione, da effettuarsi a cura dell'autorità di cui al comma 1, che rilascia una certificazione di eseguito controllo, con l'indicazione dell'eventuale più breve termine di validità. Tale certificazione deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 5.

1. Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Tuttavia i contenitori già autorizzati dalle competenti autorità sanitarie regionali per il trasporto di volatili, conigli allevati e selvaggina, aventi caratteristiche difformi da quelle previste nei precedenti articoli, possono essere utilizzati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 2 ottobre 1989

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1989
Registro n. 16 Sanità, foglio n. 165

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Gli articoli 43 44, 49 e 51 del regolamento approvato con D.P.R. n. 327/1980 prescrivono i requisiti per l'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi adibiti al trasporto delle derrate alimentari. In particolare l'art. 49, terzo comma, prevede che: «per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 agosto 1927, n. 967».

— Per il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 967/1972 si veda la nota all'art. 1.

— Si trascrive il testo dell'art. 4, primo comma, punto A, lettera *h*, del D.P.R. n. 503/1982:

«Le carni fresche di volatili da cortile spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea. nonché quelle destinate al commercio o all'industria alimentare nell'ambito del territorio nazionale devono rispondere alle condizioni seguenti:

A) quando si tratta di carcasse o di frattaglie che queste siano state *(omissis)* trasportate conformemente alle disposizioni del cap XIV dell'allegato I.

Si riporta l'allegato I - capitolo XIV, punto 49: «Le carni fresche di volatili da cortile devono essere trasportate in veicoli o mezzi concepiti ed attrezzati in modo che la temperatura prevista al cap. XII sia assicurata per tutta la durata del trasporto».

L'allegato I - capitolo XII, punto 46, prescrive che: «Le carni fresche di volatili da cortile, dopo la refrigerazione di cui al n. 28, devono essere mantenute ad una temperatura che non può superare in alcun momento + 4 °C».

— La legge n. 833/1978 istituisce il Servizio sanitario nazionale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri,

possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

Il D.P.R. n. 967/1972 reca: «Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina».. Si trascrive il testo del relativo art. 11:

«Art. 11. — Il trasporto delle carni dei volatili e dei conigli allevati, nonché della selvaggina, deve essere effettuato in imballaggi o recipienti conformi al disposto dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dei relativi decreti ministeriali.

Il trasporto di carni di volatili e di conigli allevati, nonché della selvaggina, non contenuta in confezioni originali, deve essere effettuato con autoveicoli riconosciuti idonei dal veterinario provinciale della provincia dove trovasi la rimessa automobilistica.

Gli autoveicoli devono essere almeno a furgone, provvisto di porta a completa chiusura e con le pareti, il soffitto ed il pavimento interamente rivestiti di materiale liscio, chiaro, impermeabile, disinfettabile, non ossidabile, privo di soluzioni di continuo e con tutti gli angoli e spigoli interni arrotondati. Il pavimento deve essere dotato di recipiente rimovibile per la raccolta di eventuali liquidi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso che le carni siano trasportate in contenitori aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la sanità.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano, inoltre, alla selvaggina abbattuta da cacciatori durante la stagione venatoria e da essi trasportata per uso proprio».

Nota all'art. 2:

Per il D.P.R. n. 777/1982 e i DD.MM. 21 marzo 1973 e 7 agosto 1987 si veda nelle premesse.

Nota all'art. 3:

Il D.P.R. n. 327/1980 approva il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Si trascrive il testo del relativo art. 51:

«Art. 51 *(Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto)*. — Il trasporto delle sostanze alimentari elencate nell'allegato *C* al presente regolamento deve essere effettuato con modalità atte a garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate nell'allegato stesso.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può aggiornare con proprio decreto l'allegato di cui al precedente comma».

Nota all'art. 4:

Si trascrive il testo degli articoli 31, 44 e 45 del regolamento approvato con D.P.R. n. 327/1980:

«Art. 31 *(Requisiti degli esercizi di vendita e di somministrazione di sostanze alimentari e di bevande)*. — Gli spacci di vendita ed i banchi di generi alimentari debbono essere forniti, sia nelle mostre che negli eventuali depositi, di mezzi idonei ad una adeguata conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.

Nei pubblici esercizi e nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa, i locali destinati a cucina e magazzini, nonché gli impianti ed i servizi, debbono essere riconosciuti idonei a norma dell'art. 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112. Le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature ed i materiali che comunque sono destinati a venire a contatto con gli impianti debbono essere conformi alle norme vigenti.

Le norme particolari concernenti l'igiene degli spacci, delle mescite, delle trattorie e degli altri esercizi pubblici, nei quali vengono manipolate e somministrate sostanze alimentari, sono stabilite dai regolamenti comunali d'igiene.

I regolamenti medesimi fissano altresì i requisiti igienici necessari per la vendita promiscua di alimenti».

«Art. 44 *(Autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre)*. — Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria:

a) le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;

b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;

c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

L'autorizzazione viene rilasciata:

1) dall'organo della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, per le cisterne e gli altri contenitori di cui alla lettera *a)* e per i veicoli di cui alla lettera *b)*;

2) dall'organo della regione, o delle province autonome di Trento e Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, per i veicoli di cui alla lettera *c)*».

«Art. 45 *(Presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni preventive dei mezzi adibiti al trasporto)*. — Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo debbono contenere:

a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;

b) gli estremi di identificazione del veicolo;

c) l'indicazione delle sostanze alimentari al cui trasporto si intende destinare il veicolo;

d) l'indicazione dei luoghi ove di norma l'impresa ricovera il veicolo ai fini delle operazioni di lavaggio, disinfezione e disinfestazione.

Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione della ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, sono conformi ai requisiti di legge.

Le domande relative ai veicoli già in esercizio per trasporto alimentare possono non essere corredate dalla dichiarazione di cui al comma precedente. La disposizione si estende anche ai mezzi di trasporto prodotti nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento».

90G0041

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 dicembre 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 18 dicembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 18 dicembre 1989, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 18 al 28 dicembre 1992. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 18 al 28 novembre 1992. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 18 al 28 dicembre 1992, muniti delle cedole di scadenza 18 giugno 1993 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 18 dicembre e al 18 giugno di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 18 giugno 1990 e l'ultima il 18 dicembre 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 18 dicembre 1995 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, e le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in lire 97,15 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di cinque presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 14 dicembre 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 dicembre 1989, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 18 dicembre 1989, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 12 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 18 DICEMBRE 1989».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo.il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 18 DICEMBRE 1989».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 18 DICEMBRE 1989».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1995, nonché gli oneri per il rimborso del capitale gravanti sugli anni finanziari 1992 e 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1989
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 189

90A0408

DECRETO 12 dicembre 1989.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 21 dicembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 21 dicembre 1989, scadenza il 10 gennaio 1991 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentottantacinque giorni, non superiore al 12,80%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «non residenti», che partecipano all'asta tramite «banca abilitata», sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione».

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 10 gennaio 1991, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 10 gennaio 1991 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 8 gennaio 1991.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Gli operatori «non residenti» potranno ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre che in lire, avanzandone richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data dell'8 gennaio 1991.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 12,80% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, se recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 18 dicembre 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 12,80%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 21 dicembre 1989, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 18 dicembre 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 21 dicembre 1989, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 18 dicembre 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 19 dicembre 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1989
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 393

90A0409

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 gennaio 1990.

Modificazione all'art. 14 del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 11 luglio 1978 n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare, e in particolare il terzo comma dell'art. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, approvativo del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1985 approvativo del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare;

Vista la delibera n. 1 del verbale n. 018/5 in data 19 luglio 1989 con la quale il COCER in sessione congiunta ha chiesto la modifica dell'art. 14 del predetto regolamento interno;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 14 del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, approvato con decreto ministeriale 9 ottobre 1985, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Validità delle assemblee*). — L'assemblea dei consigli di rappresentanza ai vari livelli è valida:

in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei delegati;

in seconda convocazione, indetta entro le 24 ore successive, se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1990

Il Ministro: MARTINAZZOLI

90A0425

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 gennaio 1990.

Prezzi di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, mediante il quale è stato fissato con decorrenza 1° marzo 1989 il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1989, mediante il quale è stato stabilito di accentrare e gestire in un'unica sezione di tesoreria provinciale dello Stato i versamenti relativi all'acquisto delle targhe dei veicoli soggetti ad immatricolazione, nonché a quelle ripetitrici per i veicoli trainati;

Vista la lettera 27 dicembre 1989, n. 446738, con la quale il Provveditorato generale dello Stato comunica che la commissione ministeriale per la determinazione del prezzo delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha provveduto a stabilire i prezzi aggiornati delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati è fissato nella misura seguente:

A) Autoveicoli, anche con targhe CD o EE:
targa anteriore e posteriore L. 29.300
targa di prova » 15.800

B) Motoveicoli, anche con targa EE:
targa posteriore o di prova » 14.600

C) Rimorchi di autoveicoli:
targa laterale » 15.800
targa ripetitrice posteriore » 23.900

D) Macchine agricole e macchine operatrici:
targa posteriore o di prova » 14.600
targa laterale per veicoli rimorchiati » 15.800
targa ripetitrice posteriore » 14.600

N.B. — Il prezzo delle targhe EE è comprensivo dei bolli autoadesivi indicanti il mese e l'anno di scadenza.

Art. 2.

Il versamento del prezzo delle targhe dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore, con imputazione al capo IX, cap. 2371, dello stato di previsione dell'entrata, mediante gli appositi bollettini prestampati, per la successiva emissione di quietanza cumulativa imputata al predetto capitolo di entrata.

Art. 3.

All'atto del versamento degli importi di cui all'art. 1 dovrà congiuntamente essere assolta, ove dovuta, l'imposta di bollo, mediante versamento sul medesimo conto corrente postale di cui all'art. 2, con imputazione, per detta imposta di bollo, al capo VIII, cap. 1205 dello stato di previsione di entrata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1990

Il Ministro: BERNINI

90A0439

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Monte San Martino in provincia di Macerata. (Ordinanza n. 1851/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista la nota n. 2939 del 3 dicembre 1988 del comune di Monte San Martino con la quale, per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumità causato dalla instabilità delle pareti sovrastanti la strada principale di accesso al centro storico, viene richiesto un finanziamento di L. 1.548.428.000 come progetto generale e un progetto stralcio di L. 657.452.211;

Considerato che nei sopra detti progetti vanno scorporati l'importo per la revisione prezzi e parte dell'importo dell'I.V.A., calcolata erroneamente. per cui si riducono rispettivamente a L. 1.437.945.600 e L. 574.580.000;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 1° dicembre 1988 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire comunque un immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nel comune di Monte San Martino di cui al progetto stralcio in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 574.580.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Monte San Martino può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

90A0413

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Procida in provincia di Napoli. (Ordinanza n. 1852/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista la nota n. 10223 del 1° settembre 1989 della regione Campania servizio lavori pubblici ufficio del genio civile di Napoli con la quale si trasmette una perizia di lavori pari a L. 399.540.000 per l'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità sulla spiaggia Ciraccio nel comune di Procida;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 18 agosto 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire comunque un immediato intervento teso alla eliminazione del più impellente pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Procida di cui in premessa, è assegnata alla regione Campania assessorato ai lavori pubblici genio civile di Napoli la somma di L. 250.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il genio civile di Napoli può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

90A0414

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Oliveto Citra in provincia di Salerno. (Ordinanza n. 1853/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista l'ordinanza del 16 aprile 1987, n. 964/FPC/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1987, con la quale veniva assegnata alla regione Campania la somma di L. 3.500.000.000 per interventi diretti alla eliminazione del rischio connesso alle condizioni del suolo nel comune di Oliveto Citra;

Vista l'ordinanza dell'11 giugno 1988, numero 1483/FPC/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988, che assegna direttamente al comune la somma di L. 3.500.000.000;

Vista la nota n. 13835 del 22 dicembre 1988 del comune di Oliveto Citra con la quale si richiede un finanziamento di L. 8.000.000.000 a completamento degli interventi a difesa del suolo di cui alla succitata ordinanza;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 13 dicembre 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire, sia pure parzialmente alla richiesta per consentire comunque un immediato intervento teso al completamento essenziale delle opere disposte con le precedenti ordinanze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un parziale completamento delle opere di consolidamento disposte con le ordinanze citate in premessa, onde consentire la eliminazione del pericolo incombente nel comune di Oliveto Citra, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui alla legge 10 febbraio 1989 n. 48.

Art. 3

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989
eliminazione

Il Ministro: LATTANZIO

90A0415

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 13. (Deliberazione n. 2280).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/85 e della legge n. 1497/39;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali provincia di Latina: 4 marzo 1955, 7 marzo 1956, 17 maggio 1956, 2 novembre 1961, 22 ottobre 1964, 20 luglio 1967, 1° agosto 1968, 18 ottobre 1967, 20 luglio 1967, 29 agosto 1977, 25 febbraio 1974, D.G.R. n. 415 del 12 febbraio 1980 con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/39 e che alcune delle predette aree venivano, con decreti ministeriali 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/85;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1008 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni: provincia di Latina: Terracina, Sperlonga, S. F. Circeo, Sabaudia, Monte San Biagio, Lenola, Fondi, Campodimele; provincia di Frosinone: Castro dei Volsci, Ceprano, Falvaterra, Pastena, Pico, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Vallecorsa;

Considerato che nell'ambito territoriale n. 13 parte del territorio stesso è soggetto al vigente piano territoriale paesistico di «Sperlonga», approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 278 dell'8 novembre 1967) e che quindi per questo territorio il presente nuovo P.T.P. assume effetto di variante del precedente piano;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con le amministrazioni provinciali di Latina e di Frosinone, rispettivamente il 27 ottobre 1986 e 3 novembre 1986, nonché con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1° dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, EPT, consorzi di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986, e con le comunità montane, il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonché con i rappresentanti dei comuni di Sperlonga (9 dicembre 1986) e Sabaudia (13 dicembre 1986);

Considerato che il piano territoriale paesistico, ambito territoriale n. 13, in questione comprende i seguenti elaborati:

relazione, norme generali e particolari;
E/1 (1-7) vincoli ex legge n. 431/85;
E/2 (1-7) inviluppi dei vincoli;
E/3 (1-7) classificazione delle aree ai fini della tutela paesistica;
E/4a inquadramento territoriale sub-ambiti di PTP (da 1 a 5) e sistemi di particolare interesse paesistico (da 6 a 11);
E/4b inquadramento territoriale (vincoli sub-ambiti di PTP da 1 a 5 - sistemi da 6 a 11);
E/5 inquadramento territoriale sub-ambiti di PTP (I fase);
E/6 sintesi progettuale PTP - 13/1 - 13/2 - 13/3 - 13/4 - 13/5;

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalla norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (comma quarto);

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, la eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico, ambito territoriale n. 13, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/39, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati al piano;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che sul piano territoriale paesistico di cui alla presente deliberazione venga richiesta l'intesa alle autorità preposte al Parco nazionale del Circeo, da conseguire prima dell'approvazione definitiva;

5) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

(Omissis).

Roma, addì 28 aprile 1987

Il presidente: MONTALI

90A0429

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico denominato Cassino-Gaeta-Ponza - ambito territoriale n. 14. (Deliberazione n. 2281).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/85 e della legge n. 1497/39;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali 14 gennaio 1954, 10 marzo 1955, 17 maggio 1956, 18 febbraio 1957, 28 agosto 1959, 22 giugno 1964, 3 luglio 1967, 26 luglio 1968, 22 ottobre 1970, 6 novembre 1970 con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/39 e che alcune delle predette aree venivano, con decreti ministeriali 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/85;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1007 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni: Acquafondata, Aquino, Ausonia, Cassino, Castelnuovo Parano, Castelforte, Castrocielo, Cervaro, Colle S. Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Ponza, Pontecorvo, Roccasecca, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, S. Giorgio a Liri, SS. Cosma e Damiano, S. Vittore del Lazio, Spigno Saturnia, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia, Ventotene, Viticuso;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con le amministrazioni provinciali di Latina e di Frosinone, rispettivamente il 27 ottobre 1986 e 3 novembre 1986; nonché con le associazioni culturali, sindacati; federazioni di categoria in data 1° dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, EPT, consorzio di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986, e con le comunità montane, il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonché con i rappresentanti dei comuni di Castelforte il 10 novembre 1986, di Ponza il 10 novembre 1986, di Itri il 19 novembre 1986, di Formia il 10 novembre 1986 e di Gaeta il 13 dicembre 1986;

Considerato che il piano territoriale paesistico «Cassino-Gaeta-Ponza», ambito territoriale n. 14, in questione comprende i seguenti elaborati:

E/1 vincoli *ex lege* n. 431/85 (1-2-3-4-5-6-7);
E/2 area da sottoporre a tutela paesistica (1-2-3-4-5-6-7);
E/3 classificazione delle aree ai fini della tutela dei beni diffusi - P.B.D. (1-2-3-4-5-6);
E/3 classificazione delle aree ai fini della tutela - P.P. (4-5-6);
E normativa di tutela paesistica;

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (comma quarto);

Considerato che le precette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, la eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato «Cassino - Gaeta - Ponza», ambito territoriale n. 14, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

(Omissis)

Roma, addì 27 aprile 1987

Il presidente: MONTALI

90A0430

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1989.

Modificazioni al calendario venatorio regionale, annata 1989-90. (Deliberazione n. 6742).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione dell'assessore;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

Delibera:

di integrare, per le motivazioni esposte in narrativa, il calendario venatorio 1989-90, allegato quale parte integrante e sostanziale alla delibera G.R. n. 2536/89, esecutiva, all'art. 1, con il seguente comma:

«Per il periodo 21 dicembre 1989-8 marzo 1990 è consentito l'esercizio venatorio limitatamente ai cacciatori residenti nella regione Puglia; tale limitazione non si applica alle "zone a gestione sociale" e alle aziende faunistico-venatorie, per le quali valgono le norme dei rispettivi regolamenti regionali»;

di inviare copia del presente provvedimento al consiglio regionale per l'acquisizione del relativo parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 10/84;

di richiedere al sig. presidente del consiglio regionale che il previsto parere da parte della commissione consiliare sia espresso con procedura d'urgenza, onde consentire che il presente provvedimento possa divenire esecutivo entro il termine sopra fissato;

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della regione Puglia;

di dare atto che il presente provvedimento, esecutivo, entrerà in vigore, con effetto immediato, dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Bari, addì 4 dicembre 1989

Il presidente: COLASANTO

90A0426

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 2 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2312, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 591 al 594, relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia (prima scuola) della facoltà di medicina e chirurgia, sono sostituiti dal seguente articolo unico:

Prima scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 591. — 1. È istituita la prima scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

2. La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia (istituto di oftalmologia).

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

6. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

7. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):

anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare.	»	10
anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione	»	150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica	ore	50

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale	»	100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	»	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neuroftalmologia.	»	25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . ore 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):
oftalmologia . . . . ore 150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . » 35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

8. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di degenza; ambulatorio generale; ortottica; glaucoma; elettrofisiologia, retina-laser, istologia; immunopatologia e virologia oculare; radiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

9. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale «Norme generali» delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1989

Il rettore

89A0418

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 30 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 7 giugno 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/1933;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Gli insegnamenti fondamentali del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

19) neuropatologia e psicopatologia (sem.);
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria),

sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

19) neurologia (sem.);
23) medicina interna.

All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

8) psichiatria (sem.);
9) pediatria (sem.).

Il presente provvedimento avrà effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno del triennio a partire dall'anno accademico 1990-91.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, addì 30 novembre 1989

Il pro-rettore: ZAMPI

90A0427

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 30 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988, contenente la normativa riguardante l'istituzione presso il Politecnico di Torino della scuola diretta a fini speciali in tecnologie tessili;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto, formulate dalle autorità accademiche del Politecnico di Torino;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 20 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino è modificato come segue:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1988, istitutivo della scuola diretta a fini speciali in tecnologie tessili, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Il numero massimo degli allievi che ogni anno possono iscriversi al primo anno di corso è fissato in trenta unità per gli studenti italiani e cinque unità per gli studenti stranieri; pertanto il numero massimo degli iscritti regolari (non ripetenti né fuori corso) per l'intero corso di studi è di centocinque unità».

Art. 2.

Al sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1988, gli insegnamenti semestrali di «disegno tecnico» del primo anno e «impianti termici» del secondo anno sono soppressi e sostituiti rispettivamente da «elementi costruttivi delle macchine» e «impianti chimici e termici».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 30 novembre 1989

Il rettore: ZICH

90A0428

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 30 dicembre 1989 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Vincenzo Bonanno, vice console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Messina;

Julio Alfredo Freixas, console generale della Repubblica Argentina a Milano;

Michele Di Gianni, console generale onorario della Repubblica di Malta a Napoli;

Paul Lagendijk, console generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano.

90A0431

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 10 gennaio 1990, n. 1.13/2-2250, il decreto prefettizio 17 ottobre 1932, n. 11419/59 S. Dorligo della Valle, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Petaros, nato a S. Dorligo della Valle il 20 marzo 1892, venne ridotto nella forma italiana di «Pettirosso», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Marc ed ai figli Carlo, Paola, Maria e Antonio, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 27 dicembre 1989, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Antonio Pettirosso di Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 3 gennaio 1924, residente a S. Dorligo della Valle, località Sant'Antonio in Bosco n. 46, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Petaros».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Pettirosso» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Vittoria Pettirosso, nata a S. Dorligo della Valle il 21 febbraio 1926.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

90A0434

Rettifica a decreto prefettizio concernente la restituzione di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 30 giugno 1989, n. 1.13/2-1357, il decreto prefettizio 3 luglio 1954, n. 11419/5991, con il quale il cognome del sig. Spiridione (Dusan) Codri, nato a Trieste il 23 giugno 1925, è stato restituito nella forma originaria di «Kodric» con estensione alla moglie Silvia Ferluga ed al figlio Borut, con l'omissione del segno diacritico sulla lettera «c», è stato rettificato in seguito all'istanza presentata il 29 giugno 1989, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio Borut, nato a Trieste il 10 luglio 1949, residente a Trieste, via del Botro n. 36, il cui cognome viene indicato in «Kodrič» anziché «Kodric», con estensione al cognome assunto dalla moglie, sig.ra Marta Ivasic, nata a Trieste il 7 luglio 1954 ed ai figli Matjaz, nato a Trieste il 19 aprile 1982 e Darja, nata a Trieste il 25 settembre 1986.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

90A0435

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato dell'Istituto centrale di statistica concernente: «Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani, relativamente a quelli ultimati dopo il 31 dicembre 1975» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 13 gennaio 1990).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 20, seconda colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del punto 14), dove è scritto: «14) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato uguale a *106,6 (centoseivirgolasei)*», si legga: «14) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato uguale a *106,5 (centoseivirgolacinque)*».

90A0461

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 296.000**
- semestrale . . . . . . **L. 160.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 52.000**
- semestrale . . . . . . **L. 36.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 166.000**
- semestrale . . . . . . **L. 88.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 52.000**
- semestrale . . . . . . **L. 36.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . **L. 166.000**
- semestrale . . . . . . **L. 90.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . **L. 556.000**
- semestrale . . . . . . **L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . **L. 1.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 1.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . . **L. 2.400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 1.100**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 60.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . **L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 255.000**
Abbonamento semestrale . . . . . . **L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 2 5 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000